

I.R.P.E.T.
ISTITUTO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELLA TOSCANA

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DELL'IRPET
PER LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE
PER L'ANNO 2019

In dataalle ore....., presso la sede dell'IRPET, si sono riuniti:

Per la parte datoriale:

IRPET, nella persona del Direttore pro tempore

FIRMATO
Stefano Casini Benvenuti

Per la parte sindacale:

la Rappresentanza sindacale unitaria, nelle persone di:

FIRMATO

Tommaso Ferraresi

Maria Luisa Maitino

Leonardo Piccini

le Organizzazioni sindacali territoriali:

Roberto Mazzi (FP CGIL)

Nicola Burzio (CISL FP)

Al termine dell'incontro, le parti hanno sottoscritto l'allegata ipotesi di contratto collettivo integrativo dell'IRPET.

Premessa

Le parti convengono sulla durata annuale del presente CCI, dandosi atto che esso si limita a stabilire la destinazione annuale delle risorse decentrate (art. 7 comma 4 lett. a)), come già costituite nel Fondo di contrattazione entro l'anno di competenza e certificate dall'Organo di revisione, nel rispetto delle disposizioni del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 e di quelle di legge.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 8 del CCNL 2016-2018, le parti convengono altresì di avviare -in contemporanea alla stipula del presente- le trattative per la definizione del contratto integrativo triennale 2020-2022, al fine di realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) si richiama al CCNL Funzioni locali del 21/05/2018 (di seguito CCNL) e alle disposizioni normative di lavoro in vigore e a si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l'IRPET- Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato (ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale).

TITOLO II - LE RISORSE DECENTRATE

Art. 2

Disciplina delle risorse decentrate

1. Le risorse decentrate vengono determinate annualmente secondo la vigente normativa. La determinazione annuale delle risorse da destinare all'incentivazione del merito, allo sviluppo delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della prestazione ed alla produttività, nonché ad altri istituti economici previsti nel presente contratto, è di esclusiva competenza dell'Amministrazione in conformità e nel rispetto dei vincoli e dei limiti imposti dalle vigenti norme contrattuali e legali, nonché nell'osservanza di ulteriori disposizioni sopravvenute nel corso di validità del presente accordo, tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi nel tempo, ovvero di eventuali direttive ed indirizzi adottati, al riguardo, dall'Amministrazione.
2. Le risorse decentrate così determinate vengono ripartite nel rispetto della disciplina degli artt. 68 e 69 del CCNL 21/05/2018.

Art. 3

Costituzione Risorse Contrattazione

1. Le parti prendono atto della costituzione del fondo avvenuta nel rispetto delle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali 2016-2018; in particolare, il fondo risorse decentrate del personale non dirigente è costituito dall'unico importo consolidato di tutte le risorse stabili e storicizzate del 2018, incrementato stabilmente dalle risorse dell'art. 67, comma 2 (lett. da a) a h)) del CCNL 2016-2018 e, nel rispetto dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'art.67 e dell'art. 68 comma 1, dagli importi variabili di cui di anno in anno il fondo può essere alimentato, al netto, come previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 2016-2018, delle risorse destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative di cui all'art. 8 del CCNL del 31.03.1999 e all'art. 10 del CCNL del 22.01.2004.
2. Il fondo di risorse decentrate disponibile per l'anno 2019, costituito con Determina del Direttore dell'IRPET n. 56 del 18/12/19 nel rispetto dell'art. 67 del vigente CCNL Funzioni Locali 2016-2018 e delle norme di legge che regolano la materia (art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017), è quantificato come segue:

Fondo risorse decentrate anno 2019

parte stabile	art. 67 comma 1	Importo unico consolidato 2018 (al netto delle risorse destinate nel 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato di posizioni organizzative e alte professionalità)	80.305,00
	art. 67 c. 2 lett.a)	Importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015	3.078,40
	art. 67 c. 2 lett. b)	Differenziali progressioni economiche orizzontali	1.256,32
	Art. 67 c. 2 lett. h) e c. 5, lett. a)	Incremento dotazione organica al fine di sostenere gli oneri dovuti al personale stabilizzato ai sensi dell'art. 20 c. 3 del D.lgs. 75/2017	1.690,20
	art. 67 c. 2 lett. g)	Riduzioni stabili compensi lavoro straordinario	437,67
	Totale parte stabile		
parte variabile	Art. 67, c 3, lett. a)	Contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione- risorse conto terzi (art. 43 l.449/97)	128.000
	Art. 67 c 3 lett. h) e c 4	Integrazione 1,2% (art. 15, c. 2, ccnl 98-01)	3.828
	Art. 68, c 1	Somme non utilizzate fondo anno precedente	33.203,9
	Totale parte variabile		
TOTALE FONDO			251.799,47

Articolo 4

Destinazione delle risorse decentrate

1. Ai sensi dell'art. 68 comma 1 del CCNL 2016-2018, sono in primo luogo finanziati i seguenti istituti consolidati:

a) le quote incrementalі di retribuzione delle progressioni economiche orizzontali già effettuate al 31.12.2018, ivi compreso le quote non corrisposte per effetto della sussistenza di rapporti di lavoro a tempo parziale e gli incrementi dei livelli retributivi delle posizioni correlati all'applicazione integrale degli effetti economici del CCNL 2016-2018, pari a € 36.922

b) le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004, pari a € 17.131,20

2. Le parti concordano, quindi, le seguenti destinazioni per l'anno 2019 delle risorse decentrate integrative che residuano:

a. corrispondere, ai sensi dell'art. 68 comma 2 lett. e) CCNL 2016-2018, i compensi per l'esercizio di specifiche responsabilità, di cui all'art. 70 quinquies CCNL 2016-2018, nell'importo complessivo di €18.500,00;

b. erogare, ai sensi dell'art. 68 comma 2 lett. a) e b) compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi con riferimento all'anno 2019 per un ammontare complessivo di € 116.000 ai sensi dell'art. 68 comma 2 lett. a) e c) CCNL 2016-2020; di cui € 4.500 correlate a premialità speciali secondo quanto disposto al successivo art. 5 del presente CCDI.

Art. 5

Valutazione dei rendimenti e delle prestazioni

e corresponsione dei compensi incentivanti

1. Le parti danno atto che la valutazione delle prestazioni organizzative ed individuali del personale dell'IRPET per l'anno 2019 sarà effettuata nei contenuti e con le modalità previste dal sistema di valutazione adottato dal Direttore dell'IRPET con determinazione n. 54 del 17.11.2011.
2. Ai fini della quantificazione dei compensi incentivanti la produttività le parti concordano sul metodo di determinazione dei compensi secondo quanto stabilito, anche per la disciplina delle assenze, in sede di accordo di contrattazione decentrata annuale per l'anno 2012 sottoscritto il 21.3.2013. Tali disposizioni si applicano per analogia anche alle indennità di responsabilità, quali voci di salario accessorio.
3. Le parti concordano inoltre che la determinazione dei compensi individuali, e la conseguente corresponsione dei medesimi al personale, potranno essere disposte dal Direttore dell'IRPET, sulla base delle risultanze relative al 2019, nelle more della procedura di valutazione della qualità della prestazione organizzativa per l'anno 2019 da parte dei competenti organi di Regione Toscana, fermo restando l'eventuale recupero delle somme attribuite che dovesse rendersi necessario a seguito di esito della predetta procedura di valutazione difforme rispetto alle risultanze relative al 2019.
4. Le parti danno atto che nel rispetto dell'art. 68 comma 3 del CCNL 2016-2018, la contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2 a), b), c), e), f), la parte prevalente delle

risorse di cui all'art. 67 comma 3 con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse.

5. Le parti danno atto che una quota delle risorse destinate ad incentivare la produttività, di cui al precedente art. 3, comma 2, lett. c), pari a €4.500,00, è stata riservata dal Direttore dell'IRPET ad attribuire specialità premiali ai dipendenti che:

- nel corso dell'anno, abbiano con merito ed autonomia conseguito particolari risultati correlati a obiettivi sopravvenuti derivanti da un'estensione delle attività -non preventivate e non prevedibili ad inizio anno- ricomprese nel Piano attività o emerse successivamente;

- svolgano con costanza ed impegno la propria attività lavorativa nonostante le peculiari condizioni di salute (con debita certificazione) che rendono gravoso e oneroso, in particolare, il quotidiano raggiungimento del luogo di lavoro data l'oggettiva indisponibilità di servizi pubblici di trasporto e che abbiamo dimostrato nell'esercizio delle proprie mansioni particolare dedizione e attenzione.

L'attribuzione avverrà in conformità con le modalità di valutazione previste nel sistema di valutazione adottato dal Direttore dell'IRPET con determinazione n. 54 del 17.11.2011.

6. Con riferimento alla retribuzione di risultato degli incaricati di posizione organizzativa, le parti confermano quanto previsto nel Disciplinare di conferimento delle posizioni organizzative (approvato con determinazione del Direttore n. 21 del 03.05.2019) ed in particolare quando disposto all'art. 4. La quota delle risorse destinate alla retribuzione di risultato è pari al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste nel proprio ordinamento. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico del bilancio dell'Ente. Le parti confermano che, a consuntivo, le economie generate da una minore spesa per la retribuzione di posizione di posizioni organizzative rimaste inutilizzate nell'anno, incrementano le risorse destinate alla retribuzione di risultato.



Nota a verbale delle OO.SS Fp Cgil e Cisl Fp

Consapevoli dell'importanza di chiudere il contratto 2019, affinché si possa dare seguito agli istituti economici in favore del personale, prendiamo atto della costituzione del fondo e nello stesso tempo sottolineiamo quanto sia stata insufficiente la disponibilità al confronto sindacale che ha portato ad una presa d'atto delle scelte datoriali senza disponibilità ad approfondire proposte e suggerimenti a nostro avviso fondamentali per la contrattazione.

Auspichiamo che la contrattazione relativa alle politiche del personale per l'anno 2020 possa essere l'occasione di un confronto proficuo ed ampio affinché le scelte che andremo ad intraprendere possano concretamente avviare un programma di piena valorizzazione di tutto il personale.